



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 603 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data **24.10.2022**

CONTRATTO

per affidamento del servizio di “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zona 1) Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano sul Garda, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno” - **Progetto n. 22082-1**

Codice CIG. N. 9309334172

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore” o “AGS”;

e

L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S. DI LAVELLI MATTEO (cod. fisc. e p. iva 02682910233) con sede a Peschiera del Garda (VR) in via 11 Settembre n. 12, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - R.E.A. n. VR-254338 del 30.04.1996, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Matteo Lavelli, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per

brevità anche “Appaltatore”.

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/8 del 05.07.2022 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Impianti/Energy Manager e, contestualmente, sono state indette due distinte procedure negoziate sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. con L. 120 dell’11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020, sull’importo posto a base di ciascuna gara pari ad € 392.000 soggetto a ribasso, oltre ad € 8.000 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetto a ribasso, previa pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”, una per la ZONA 1) comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Affi, Costermano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno ed una per la ZONA 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio;

- **che** l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è stato, quindi, preceduto dalla pubblicazione di un “Avviso esplorativo – Indagine di mercato”, acquisito al registro di sistema telematico del portale gare prot. n. PI001203-22 del 05.07.2022, prevedendo che i concorrenti che avessero partecipato ad entrambe le gare indette per le due zone, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 113 del 23.08.2022, a seguito di Avviso esplorativo – Indagine di mercato e successivo espletamento della

procedura di gara, il servizio di “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) Comuni di: Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno” - progetto 22082-1 è stato affidato alla società L.B. ELETTRARTIGIANA S.A.S. di Matteo Lavelli con sede a Peschiera del Garda (VR), per l’importo di € 259.425,60 oltre ad € 8.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, per un importo complessivo pari a € 267.425,60 oltre iva ai sensi di legge con un ribasso del 33,82 % sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l’esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;
- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;
- **che** a seguito di istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona per il rilascio di comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 26.09.2022 prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0079388_20220926, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo medesimo a carico della società “L.B. ELETTRARTIGIANA S.A.S. di Matteo Lavelli”

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati

documenti:

- Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva (all.2);

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati: il Capitolato speciale descrittivo prestazionale, l'Elenco Prezzi, il Duvri ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società aggiudicataria.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S. di Matteo Lavelli con sede a Peschiera del Garda (VR), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) per i comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno" progetto n. 22082-1 con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione richiamata all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 267.425,60, di cui € 259.425,60 per il servizio da svolgere ed € 8.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, oltre iva che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito dai commi successivi del presente articolo e dal successivo art. 4.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi



finanziari, meglio dettagliata nell'art. 5 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22 %.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

Articolo 4 – Pagamento del corrispettivo

La liquidazione del servizio avverrà con cadenza mensile, mediante l'emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), l'appaltatore avrà diritto al pagamento, in corso d'opera, per tutti gli interventi realizzati e comunicati secondo le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

All'importo lordo contabilizzato in occasione di ogni singolo SAL verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

Sui singoli SAL al lordo del ribasso d'asta, verrà applicata la quota per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Sui singoli stati di avanzamento dovrà essere operata la trattenuta di legge dello 0,5% (sull'intera somma) per garanzia copertura assicurativa della manodopera.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL è pari a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte dell'Ente aggiudicatore, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di

immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'Area Impianti ed Energy Manager dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Ente aggiudicatore evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.



Articolo 7 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231 - Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;
- c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D.lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce

grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 8 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 12 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il periodo previsto di 12 mesi, la durata contrattuale verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo, ma comunque, non oltre 24 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.

Articolo 9 – Penali

In caso di ritardato intervento rispetto agli adempimenti di cui ai par. 2 "*descrizione del servizio*" e 3 "*conduzione del servizio*" del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare all'Ente Aggiudicatore per i maggiori oneri da essa sostenuti con altre imprese e/o per indennizzi dovuti a terzi, oltre a perdere l'eventuale diritto al compenso per intervento urgente, ferme restando le seguenti penali:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

Nel caso di inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni di cui ai par. 2 “*descrizione del servizio*” e 3 “*conduzione del servizio*” del capitolato speciale descrittivo prestazionale o nel caso di intervento eseguito con mezzi non idonei alla tipologia di intervento o non rispondenti alle richieste espresse nell’ordine di servizio o nella telefonata in urgenza verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 10 in materia di risoluzione del contratto, resta salvo in ogni caso l’eventuale maggior danno.

L’ente aggiudicatore provvederà a contestare l’addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L’Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all’illecito contestato.

L’ente aggiudicatore, valutata l’infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell’Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all’Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Si considera “grave” l'inadempimento reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali, anche in relazione ad illeciti contrattuali di differente tipologia, eccedenti il 10% dell'importo contrattuale.

Nelle ipotesi elencate, l'ente aggiudicatore procede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto disposta ai sensi del citato art. 108, l'ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto; in tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 11 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in 127.401,55 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 408815328 rilasciata in data 12.09.2022 da Axa Assicurazioni S.p.a. pari al 47,64 % dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante



del presente contratto allegata al n. 2).

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 12 – Polizza assicurativa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Ente aggiudicatore. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 15 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, la cui prevalente esecuzione è riservata all'affidatario.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti di cui all'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nonché nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e, contestualmente, presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 16 – Revisione prezzi

A partire dal secondo semestre contrattuale, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi

rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% del prezzo originario. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

Articolo 17 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti,

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.



Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 18 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

Articolo 19 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli

obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, come confermato da Veneto Lavoro – Ambito di Verona con nota in data 23.09.2022 acquisita al protocollo aziendale al n. 7691/22.

Articolo 20 – Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

L’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in via 11 Settembre n. 12 a Peschiera del Garda (VR).

Articolo 21 – Controversie

Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l’utilizzo per le finalità strettamente collegate all’esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it oppure a dpo@ags.vr.it.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 24 – Clausola di riservatezza

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 25 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.



Articolo 26 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 27 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevale il presente Contratto.

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 1);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 2).

L'Appaltatore

L'Ente Aggiudicatore

L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(sig. Matteo Lavelli)

(ing. Carlo Alberto Voi)

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. della Zona 1" – progetto n. 22082-1 - Codice CIG n. 9309334172

MODULO OFFERTA ECONOMICA

La scrivente impresa L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S. di LAVELLI MATTEO con sede legale in PESCHIERA DEL GARDA VR, via VIA 11 SETTEMBRE, 12, avente P.I./C.F. n. 02682910233, nella persona del legale rappresentante LAVELLI MATTEO, nato a PESCHIERA DEL GARDA VR, il 09/07/1973, in riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, offre, rispetto all'importo a base di gara di cui al paragrafo 1 del disciplinare, il prezzo incondizionato di euro 259.425,60 (in cifre) Duecentocinquatanovemilaquattrocentoventicinquevirgolasessanta (in lettere) al netto dell'iva, corrispondente al ribasso del 33,82 % oltre ad oneri per la sicurezza da rischio interferenziale di € 8.0000 per un importo complessivo di Euro 267.425,60.

Il prezzo ed il ribasso offerti derivano da:

N. unità di personale	Qualifica	Livello	N. ore di lavoro	Costo orario	Costo manodopera per livello	
01	Operaio Specializzato	03	800	€ 18,12	€ 14.496,00	
01	Operaio Qualificato	04	1100	€ 14,54	€ 15.994,00	
01	Operaio Specializzato	05	1100	€ 13,18	€ 14.498,00	
01	TITOLARE		2800	€ 0	€ 0	
				€	€	
				€	€	
Totale costo manodopera*						€ 44.988,00
Oneri aziendali per la sicurezza **						€ 5.100,00

* I costi della manodopera sono desumibili dalle tabelle ministeriali di cui all'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 (D.M. 13 febbraio 2014)

** I costi di sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sono gli oneri economici che il concorrente intende sopportare per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro **che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio richiesto.**


Data 16/08/2022

Timbro dell'impresa

Firma del legale rappresentante
L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S.
di LAVELLI MATTEO

Via 11 Settembre, 12 - Tel. 045 7550092
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)
P.IVA 02682910233

Pagina 1 di 1





AXA Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
408815328	BOVOLONE	002411	00001011836	22

POLIZZA FIDEIUSSORIA Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE			
408815328		AXA ASSICURAZIONI S.p.A.			
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE				
L.B. ELETTROARTIGIANA SAS DI LAVELLI MATTEO				
Città	Via	CAP	Prov	
PESCHIERA DEL GARDA	VIA XI SETTEMBRE 12	37019	VR	
C.F./P.I.	PEC			
02682910233	LB.ELETTROARTIGIANA@LEGALMAIL.IT			

STAZIONE APPALTANTE				
AZ. GARDESANA SERVIZI S.P.A.				
Città	Via	CAP	Prov	
PESCHIERA DEL GARDA	VIA 11 SETTEMBRE 24	37019	VR	
C.F./P.I.	PEC			
01855890230	AGS@PEC.AGS.VR.IT			

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA		LUOGO DI ESECUZIONE		
Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da ags s.p.a. Zona 1		PESCHIERA DEL GARDA		
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	Somma garantita (€)	% del costo dell'opera	
267.425,60	0,00	127.401,55	0,00	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
Premio iniziale	871,44	261,44	1.132,88	141,62	1.274,50
	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
Eventuali proroghe Semestrali dal 12/09/2023	435,89	130,77	566,66	70,84	637,50

Il pagamento di euro 1.274,50 = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.

Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto, in BOVOLONE, il 12/09/2022

Azienda Gardesana Servizi
 Protocollo Entrata Nr. 0007818/22
 Del 28/09/2022



E0007818/22

Bissoli & Pacchera
 AXA Assicurazioni S.p.A.
 Assicuratori S.n.c.
 Via Pace, 57
 37069 Villafranca di Verona (VR)
 P. IVA 03531580235





CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE (Schema tipo 1.2 d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.



Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

L.B. ELETTROARTIGIANA S.A.S.
di LAVELLI MATTEO
Via 11 Settembre, 12 - Tel. 045 7550092
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)
P.IVA 02682910233

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
Bisson & Pacchiera
Assicuratori S.n.c.
Via Pace, 57
37069 Villafranca di Verona (VR)
P. IVA 03531580235

